

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Inalienabilità dei beni patriziali: 3^a puntata

Quanti favoritismi e quanti abusi di potere ci sono dietro l'applicazione da parte della Sezione degli enti locali del concetto di inalienabilità dei beni patriziali?

Richiesta di precisazioni definitive

In data 21 settembre 2006 veniva inoltrata l'interrogazione parlamentare *"Quanti favoritismi e quanti abusi di potere ci sono dietro l'applicazione da parte della Sezione degli enti locali del concetto di inalienabilità dei beni patriziali?"* (sottoscritta da S. Bergonzoli, G. Pellanda, Armando Boneff, P. Fornera, F. Beretta-Piccoli e G. Canonica). Lo spunto di tale atto politico ci veniva dato dalla manifesta disparità di trattamento che era stata riservata dalla Sezione degli enti locali ad un cittadino ticinese nell'evadere una richiesta di scorporo di pochi metri di terreno patriziale adiacente al proprio rustico in costruzione. In sostanza, in tale interrogazione si chiedeva al Consiglio di Stato di voler chiarire per quale ragione questo cittadino non era stato beneficiato al pari di numerosi altri cittadini nella sua richiesta di un piccolo scorporo di terreno patriziale, visto anche il preavviso dell'ente patriziale locale. A tale scopo, mediante questo atto politico, i deputati interroganti invitavano il Consiglio di Stato ad approfondire altre situazioni analoghe per esaminare le procedure applicate negli ultimi anni dalla Sezione degli enti locali in materia di alienazione di beni patriziali.

Con la risposta del 14 novembre 2006 il Consiglio di Stato osservava che *"la generica richiesta di verifica di tutte le decisioni avvenute negli ultimi dieci anni (alcune centinaia) non può essere soddisfatta in quanto attuabile unicamente con un notevole dispiego di tempo"*. Sulla base di questo assunto, il Consiglio di Stato rinunciava a rispondere compiutamente alla citata interrogazione, limitandosi a notare che *"in questo senso si invita gli interessati a voler, se del caso, fornire maggiori indicazioni sui presunti abusi di cui avrebbero ricevuto segnalazioni"*.

Conseguentemente, i deputati interroganti fornivano al Consiglio di Stato nuovi elementi su queste abusive disparità di trattamento e, cogliendo l'indiretto invito dello stesso Governo, in data 9 gennaio 2007 inoltravano un'interrogazione-bis per "costringere" il Consiglio di Stato a volersi finalmente chinare sulla problematica dell'alienazione dei beni patriziali, nella speranza che venisse fatta piena e oggettiva chiarezza.

Tuttavia, nella sua risposta del 24 aprile 2007, il Consiglio di Stato non dà ancora delle risposte completamente esaurienti (come si vedrà nel seguito), anche se occorre riconoscerne lo sforzo di approfondire più attentamente la casistica di molte situazioni al limite dell'irregolarità. D'altra parte, grazie alla verifica che è stata intrapresa grazie a questa interrogazione-bis il Consiglio di Stato ha ammesso di aver potuto *"trarre indicazioni utili per comprendere l'approccio e la prassi della SEL"* (cfr. pag. 1, "Impostazione degli approfondimenti").

In sostanza, nella sua ultima risposta, il Consiglio di Stato - anziché esprimere una pur minima critica all'operato della Sezione degli enti locali - si limita ad assolvere completamente l'operato della Sezione degli enti locali, pur dovendo pesantemente ammettere che *"simili autorizzazioni possono dar adito a discussioni"* (pag. 4, "Conclusioni finali") e che *"dalle verifiche puntuali dei singoli incarti emergono anche casi limiti il cui esito finale può essere opinabile"* (pag. 5), concludendo che *"la natura di questi casi (...) poteva a ben vedere eccezionalmente giustificare valutazioni specifiche"* (pag. 5).

A fronte di questa assoluzione **piena** (ancorché appaia un po' forzata) dell'operato della Sezione degli enti locali (tolleranza che si scontra però con il trattamento che il Consiglio di Stato ha riservato a quel cittadino ricorrente che si è visto accollare fr. 500 di tassa di **giustizia** per aver contestato la disparità di trattamento a suo danno!), è però doveroso - vista l'esigenza di una **piena** parità di trattamento - riproporre alcune problematiche allo stesso Consiglio di Stato.

A premessa delle successive domande, si fa presente che la problematica delle alienazioni dei beni patriziali non deve preoccupare tanto per la posizione degli enti patriziali (i quali, di per sé, dimostrano - spesso e ragionevolmente - di essere favorevoli ad una maggiore flessibilità nell'affrontare la problematica, come lo prova il fatto che in molte situazioni sono anche favorevoli ad alienazioni di piccoli scorpori di terreno di proprietà patriziale). La questione appare invece grave dal profilo dell'agire della Sezione degli enti locali, laddove è incontestabilmente ravvisabile una disparità di trattamento di fronte a casi simili.

È bene pure far presente, a questo stadio, che i deputati interroganti sono pienamente consapevoli che vi sono state numerose (ed evidenti) situazioni irregolari o alquanto discutibili e che - a fronte di questi fatti incontestabili - la risposta data dal Consiglio di Stato appare piuttosto fragile e risuona più che altro come una difesa d'ufficio dell'operato della Sezione degli enti locali.

Per questa ragione, vista l'evidenza della situazione in esame, si chiede al Consiglio di Stato di voler rispondere con tutta franchezza e in modo preciso alle domande che seguono.

Domande

Nelle alienazioni di beni patriziali (giudicate discutibili dallo stesso Consiglio di Stato) che sono state autorizzate dalla Sezione degli enti locali per sanare situazioni edilizie abusive, il Consiglio di Stato scrive che le ratifiche sono state concesse per *"condurre entro canali di legalità dal profilo dei rapporti di proprietà situazioni già pregiudicate"*, rispondendo *"però tutto sommato a criteri di ragionevolezza e buon senso"* (pag. 4).

- 1. Viste queste affermazioni del Consiglio di Stato, non ritiene lo stesso che le attuali normative in tema di alienazione di beni patriziali risultano, in alcuni casi, al limite della mancanza di *"ragionevolezza e buon senso"* e che pertanto s'impone una revisione delle stesse normative?**

A fronte di queste costruzioni edilizie abusive (doppiamente abusive in quanto effettuate senza autorizzazione edilizia e su proprietà altrui, ovvero su proprietà patriziale), il Consiglio di Stato scrive che le alienazioni di beni patriziali sono state ratificate dalla Sezione degli enti locali quale sanatoria edilizia: *"la transazione (n.d.r. alienazione di beni patriziali) è stata sovente subordinata alla presentazione presso i competenti uffici di un titolo autorizzativo edilizio definitivo"* (pag. 3). In realtà, per la stragrande maggioranza di questi casi già segnalati nelle precedenti interrogazioni (situati fuori zona edificabile), non ci risulta affatto che le alienazioni sono state accompagnate da relative autorizzazioni edilizie, come lo prova il fatto incontestabile che le relative domande di costruzione (in sanatoria) non sono mai state pubblicate sul Foglio ufficiale, come è prescritto dalla Legge edilizia per le edificazioni fuori zona edificabile.

- 2. Conferma il Consiglio di Stato che, in diverse occasioni, le alienazioni di beni patriziali (avvenute a seguito di costruzioni edilizie doppiamente abusive) sono state ratificate dalla Sezione degli enti locali senza un'adeguata autorizzazione edilizia? In caso contrario, si invita il Consiglio di Stato a voler documentare per i casi esaminati (fuori zona edificabile) la pubblicazione della relativa domanda di costruzione sul Foglio ufficiale (fornendo data di pubblicazione con numero e pagina del Foglio ufficiale).**
- 3. Non ritiene il Consiglio di Stato che una simile procedura da parte della Sezione degli enti locali non fa che esortare il cittadino ad agire in modo (doppiamente) abusivo nell'ambito edilizio in vista di una successiva concessione edilizia e di un'alienazione di beni patriziali nella forma della sanatoria, con palese discriminazione verso il cittadino più ossequioso delle leggi?**

In tutti i casi, con l'utilizzo dell'avverbio **"sovente"**, il Consiglio di Stato ammette che la ratifica di un'alienazione di beni patriziali da parte della Sezione degli enti locali non avviene o non è **sempre** avvenuta previa presentazione di un'autorizzazione edilizia, come invece esige la Legge edilizia.

4. **Conferma il Consiglio di Stato che, senza alcuna autorizzazione edilizia, la Sezione degli enti locali non ha nessuna competenza per concedere delle alienazioni patriziali allo scopo di sanare situazioni di abuso edilizio?**
5. **Conferma il Consiglio di Stato che - sovente o raramente - la Sezione degli enti locali ha comunque già avuto modo di ratificare delle alienazioni patriziali anche in assenza di licenze edilizie rilasciate dagli uffici competenti dell'Amministrazione cantonale?**

Il Consiglio di Stato scrive poi che alcune alienazioni di beni patriziali si sono rese necessarie "a scopi di *miglioria fondiaria*" (pag. 5). Ciò nonostante, il Consiglio di Stato non rileva affatto che la Sezione degli enti locali non ha alcuna competenza per stabilire quando vi sia una finalità di *miglioria fondiaria* oppure no, essendo un compito specifico di altri uffici estranei al Dipartimento delle istituzioni.

Da ciò si può anche legittimamente concludere che eventuali abusi da parte della Sezione degli enti locali siano stati giustificati o "coperti" invocando ragioni vaghe di *miglioria fondiaria*, con disparità di trattamento verso altre situazioni maggiormente prioritarie rispetto alle alienazioni ratificate dalla Sezione degli enti locali (vedi anche disparità di trattamento verso il citato cittadino ricorrente, come risulta dall'esame dell'incarto).

6. **Conferma il Consiglio di Stato che non compete alla Sezione degli enti locali ratificare un'alienazione di beni patriziali dopo aver stabilito autonomamente che essa si giustifica per una finalità di *miglioria fondiaria*?**
7. **Convieni il Consiglio di Stato che, dietro questa motivazione, alla Sezione degli enti locali è data la possibilità di agire con arbitrio e disparità di trattamento?**
8. **Alla luce di queste considerazioni e vista la stessa ammissione del Consiglio di Stato, secondo il quale alcune situazioni di alienazione di beni patriziali costituiscono dei "casi-limiti", non ritiene il Consiglio di Stato che il citato cittadino ricorrente possa anche aver subito un'eventuale disparità di trattamento rispetto ad altri cittadini?**

Nella viva speranza che con questa interrogazione-ter abbiano finalmente ad essere fugate compiutamente le nostre perplessità, ringraziamo sentitamente il Consiglio di Stato per l'oggettività e la precisione che vorrà dimostrare mediante le sue risposte (possibilmente formulate in maniera distinta per ogni domanda), se del caso ammettendo "senza tante storie" che vi sono state situazioni di irregolarità nell'applicazione delle procedure sull'alienazione di beni patriziali.

SILVANO BERGONZOLI
BONEFF - CHIESA - PELLANDA